

FENOMENI MIGRATORI E TUTELA DEI MINORI STRANIERI  
NON ACCOMPAGNATI ALLA LUCE DELLE NOVITÀ  
INTRODOTTE DAL D.L. N. 133/2023

*MIGRATION PHENOMENA AND PROTECTION OF UNACCOMPANIED  
FOREIGN MINORS IN LIGHT OF THE INNOVATIONS INTRODUCED  
BY THE LEGISLATIVE DECREE N. 133/2023*

*Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 20, febrero 2024, ISSN: 2386-4567, pp. 184-205*



Filippo ROMEO

ARTÍCULO RECIBIDO: 27 de noviembre de 2023

ARTÍCULO APROBADO: 12 de enero de 2024

**RESUMEN:** Il saggio analizza il tema della tutela dei minori stranieri non accompagnati nel più ampio e complesso quadro dei fenomeni migratori. Muovendo dall'esame della legge n. 47/2017 si opera una riflessione sulle principali questioni che si pongono in relazione all'ingresso nel territorio italiano dei minori stranieri non accompagnati. In questo scenario si innesta il recentissimo d.l. n. 123/2023 che - ad una prima lettura - lascia trasparire alcune questioni problematiche rispetto alle misure di prima accoglienza e all'accertamento anagrafico.

**PALABRAS CLAVE:** Tutela del minore migrante; diritto all'unità familiare; ascolto del minore.

**ABSTRACT:** *The essay analyzes the topic of protection of unaccompanied foreign minors in the broader and more complex context of migratory phenomena. Starting from the examination of law no. 47/2017 a reflection is carried out on the main questions that arise in relation to the entry into Italian territory of unaccompanied foreign minors. The very recent legislative decree is inserted into this scenario. n. 123/2023 which - at first reading - reveals some problematic issues with respect to initial reception measures and demographic verification.*

**KEY WORDS:** *Protection of migrant minors; right to family unity; listening to the minor.*

**SUMARIO.- I. IL DIRITTO E LO STRANIERO MINORE DI ETA': UNA PRIMA RIFLESSIONE.- II. LA TUTELA DEL MINORE MIGRANTE E LA SVOLTA SEGNATA DALLA LEGGE N. 47/2017.- III. LA LEGGE N. 47/2017. TRATTI SALIENTI: IL DIVIETO DI RESPINGIMENTO.- I. L'ascolto del minore e la figura del mediatore culturale.- 2. Le indagini familiari e il diritto all'unità familiare.- IV. BREVI RIFLESSIONI CONCLUSIVE: UN BILANCIO IN CHIAROSCURO.**

## **I. IL DIRITTO E LO STRANIERO MINORE DI ETA': UNA PRIMA RIFLESSIONE.**

L'endiadi diritto e straniero impone una preliminare considerazione. Ogni qual volta il diritto è stato chiamato a dettare regole destinate ad altri, è sempre emersa la relazione ostica fra lo straniero e la comunità di accoglienza<sup>1</sup>. Non è un caso che muovendo dal concetto filosofico di alterità il diritto ha misurato sé stesso e la sua capacità di esprimere un'idea di identità definendo pretese e tutelando interessi. Ma vi è di più: ha codificato l'identità di un gruppo differenziandola dal gruppo di estranei, privi dei cc.dd. marcatori di appartenenza<sup>2</sup>.

L'idea di straniero, del resto, è sempre stata funzionale a rinsaldare l'idea di identità di un gruppo sociale e politico di appartenenza, creando un rapporto di contrapposizione (*rectius* alterità) con il gruppo di altri. Non è dato dubitare, infatti, che altro, straniero sono i nomi utilizzati per qualificare gli aspetti del mondo ancora non conosciuti. Invero, gli aspetti sconosciuti del mondo non si possono avvicinare "senza munirsi di un cerimoniale che scandisca l'approccio all'alterità e alla sua decodificazione"<sup>3</sup>. Fondamentale, pertanto, risulta la promozione di una liturgia dell'incontro. Solo così si può provare a commutare il rischio dell'ignoto, dell'altro, in occasione di conoscenza reciproca, magari anche solo a scopo difensivo: non si può combattere contro chi non si conosce<sup>4</sup>.

Le dinamiche sopra delineate - perpetuate quasi meccanicamente nelle politiche in tema di immigrazione, da sempre incentrate sul tema della sicurezza

1 Sul punto v. CORDIANO, A.: "Prime riflessioni sulle nuove disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, p. 1299.

2 A tal riguardo v. SACCO, R.: *Antropologia giuridica*, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 62. Invero, all'emersione di parametri giuridici legittimanti trattamenti differenziati fra cittadini e stranieri si contrappone la proclamazione di un nucleo di diritti fondamentali incompressibili in virtù del principio di eguaglianza sostanziale. Su tali profili spunti di sicuro rilievo si rinvengono in PERLINGIERI, P.: *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Jovene, Napoli, 1972, p. 294 ss.

3 Cfr. RICCA, M.: *Polifemo. La cecità dello straniero*, Torri del Vento, Palermo, 2011, p. 12. Vero è che l'altro può essere foriero di rischi ma può, altresì, generare opportunità e vantaggi e quindi rappresentare un valore.

4 In questi termini RICCA, M.: *Polifemo. La cecità dello straniero*, cit., p. 16 s. In argomento si rinvengono molteplici spunti di riflessione in RICCA, M.: *Culture interdette. Modernità, migrazioni, diritto interculturale*, Bollati Boringhieri, Torino, 2013.

• **Filippo Romeo**

Ordinario di Diritto privato, Università degli Studi di Enna Kore. E-mail: filippo.romeo@unikore.it

dei cittadini e della tutela dell'ordine pubblico - si attenuano, quasi svaniscono rispetto ai minori stranieri accompagnati e non accompagnati<sup>5</sup>.

Ciò premesso, occorre prendere atto che il fenomeno dei minori non cittadini è estremamente delicato e complesso<sup>6</sup>. Alla ricostruzione della disciplina stessa, frantumata e stratificata in vari interventi *multigovernance* e multilivello, si accompagna, infatti, un bagaglio giuridico-culturale di Carte internazionali e di principi universali - marcatamente incentrati su una sorta di giusnaturalismo dei diritti dei minori - proclamanti diritti e libertà fondamentali, non sempre dotati di effettività<sup>7</sup>.

Peraltro, la complessità del tema è accentuata da una circostanza tutt'altro che irrilevante: i nuovi dispositivi normativi di tutela si innestano in un quadro giuridico di riferimento all'interno del quale operano istituti di protezione del minore non sempre adeguati e, soprattutto, pensati per i minori cittadini. Quanto evidenziato, inoltre, si scontra sul piano fattuale con una realtà multiforme e frammentata. Si

- 5 In ogni caso, come puntualmente osservato in dottrina, "la disciplina dell'immigrazione è tenuta ad esprimere un bilanciamento tra principi concorrenti: l'interesse statale del territorio, a sua volta collegato alla tutela dei beni costituzionalmente rilevanti quali l'ordine pubblico, la sicurezza, la sanità pubblica e i diritti fondamentali della persona umana, riconducibili allo status personae come situazione unitaria e complessa indipendente dalla cittadinanza" cfr. CARAPEZZA FIGLIA, G.: "Tutela del minore migrante ed ermeneutica del controllo", in L. CORAZZA, M. DELLA MORTE, S. GIOVA (a cura di): *Fenomeni migratori ed effettività dei diritti*, Esi, Napoli, 2018, p. 206 s. L'A., al riguardo, ben sottolinea come si tratta di un concorso tra principi fondamentali che, per giungere a una soluzione adeguata, richiede un controllo di ragionevolezza sulla regola del caso concreto. In tale direzione v. anche le puntuali osservazioni di LENTI, L.: *Diritto di famiglia e servizi sociali*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 349 dove si sottolinea l'esigenza di trovare un punto di equilibrio tra le esigenze di tutela del minore e quelle di controllo dei flussi migratori. Sulla centralità del principio di ragionevolezza v. le considerazioni di LIPARI, N.: *Il diritto civile tra legge e giudizio*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 44.
- 6 Il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati, peraltro, rappresenta una componente strutturale dei fenomeni migratori che continuano ad investire il nostro Paese. Si tratta, infatti, di ingressi che - sia pur con talune oscillazioni - rappresentano un dato significativo nelle rilevazioni della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cui è stato attribuito il compito di monitorare la presenza sul territorio nazionale. In questa prospettiva, ben si comprende, l'esigenza di affrontare il fenomeno in una logica di vero e proprio sistema. In questa prospettiva ALBANO, F.: "Minori stranieri non accompagnati nella prospettiva dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza", *Minorigiustizia*, 2017, p. 61. Sul punto v. anche GIOVA, S.: "I minori stranieri non accompagnati dopo la legge n. 47 del 2017", in L. CORAZZA, M. DELLA MORTE, S. GIOVA (a cura di): *Fenomeni migratori ed effettività dei diritti*, Napoli, 2018, p. 97-99; COTTATELLUCCI, C.: "Nuovi cittadini, asilo e minori stranieri soli", *Minorigiustizia*, 2017, p. 13 s. Per una puntuale analisi statistica del fenomeno v. BONIFAZI, C., DEMURTAS, P.: "I minori stranieri non accompagnati: dimensioni e caratteristiche nello scenario europeo e italiano", *Minorigiustizia*, 2017, p. 33 ss.
- 7 Ben sottolinea tali aspetti CORDIANO, A.: "Prime riflessioni sulle nuove disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", cit., p. 1300; ID.: "Minori in condizione di disagio o di particolare vulnerabilità", in CORDIANO, A., SENIGAGLIA, R. (a cura di): *Diritto civile minorile*, Napoli, 2022, p. 229. In argomento v. anche PASCUCI, L.: "Diritto all'unità familiare dello straniero", *Fam. dir.*, 2011, p. 827 ss. Ben si comprende, pertanto, la circostanza in base alla quale la disciplina degli istituti relativi al minore straniero non accompagnato abbiano richiesto una sorta di adeguamento interpretativo. Tale operazione - come sottolineato da attenta dottrina - si è articolata attraverso "una rilettura sistematica, in grado di far penetrare all'interno della trama normativa, valori di primaria rilevanza non adeguatamente tutelati dalle scelte legislative" cfr. CARAPEZZA FIGLIA, G.: "Tutela del minore migrante ed ermeneutica del controllo", cit., p. 207. In questa direzione v. gli insegnamenti di PERLINGIERI, P.: "Applicazione e controllo nell'interpretazione giuridica", *Riv. dir. civ.*, 2010, p. 334, ove si osserva come la condizione del minore straniero non accompagnato rappresenta una sorta di osservatorio privilegiato della trasformazione dell'ermeneutica, in un'epoca giuridica, segnata dal costituzionalismo, ove la "funzione di controllo diviene componente strutturale dell'interpretazione".

delineano, infatti, prassi operative molto diversificate sul territorio e fortemente influenzate dalle risorse finanziarie degli enti locali competenti. Inoltre, le prassi operative risultano condizionate da una componente antropologica altamente eterogenea: non è dato dubitare che i minori non cittadini divergono fra loro per età, etnie, stili di vita familiari, educativi e religiosi. Fondamentale, pertanto, risulta l'idea del vedersi reciproco come traduzione degli schemi d'azione custoditi nella mente altrui<sup>8</sup>.

Tale eterogeneità antropologica - alla base anche dei fenomeni migratori degli adulti - diviene un elemento fondamentale nella componente minorile in virtù delle necessità educative e delle esigenze evolutive degli stessi minori. Fondamentale, in quest'ottica, risulta l'esigenza di intervenire tempestivamente: il fattore tempo, nelle sue molteplici accezioni (i.e. tempo di vita, tempo del percorso della migrazione, tempo del radicamento sul territorio di accoglienza), acquisisce per il minore - come sottolineato da attenta dottrina - un ruolo essenziale, in grado di giocare la partita dell'inclusione in modo determinante. L'osservazione, peraltro, rileva in modo veramente pregnante con riferimento ai minori adulti per i quali è decisamente più complesso il processo di integrazione e che, per ovvie ragioni, sono maggiormente esposti a rischi socio-relazionali<sup>9</sup>.

## II. LA TUELA DEL MINORE MIGRANTE E LA SVOLTA SEGNATA DALLA LEGGE N. 47/2017.

Il c.d. giusnaturalismo dei diritti dei minori - le cui fondamenta poggiano su molteplici Carte internazionali - è stato determinante per fare emergere una stereotipizzazione positiva del minore straniero non accompagnato<sup>10</sup>. Quest'ultimo è sempre stato visto come un soggetto vulnerabile soprattutto nei casi in cui la migrazione ha determinato un precoce e traumatico svincolo dai legami familiari<sup>11</sup>. Non è un caso che la Risoluzione del Consiglio d'Europa del 26 giugno 1997 "Sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi" introduce un fondamentale principio di sussidiarietà in base al quale è lo Stato, l'autorità pubblica nelle sue

8 Per questa prospettiva ricostruttiva v. RICCA, M.: *Polifemo. La cecità dello straniero*, cit., p. 13, ove si sottolinea l'esigenza di varcare i confini ed entrare nei circuiti di senso elaborati da altri esseri viventi.

9 Cfr. CORDIANO, A.: "Prime riflessioni sulle nuove disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", cit., p. 1300. In tali casi risulta fondamentale trovare un punto di equilibrio tra le misure di sostegno e le misure di controllo.

10 Sul punto CORDIANO, A.: "Minori in condizione di disagio o di particolare vulnerabilità", cit. p. 229.

11 Sulla peculiare condizione di vulnerabilità dei minori stranieri non accompagnati v. DI RUZZA, C.: "I minori stranieri non accompagnati", L. CORAZZA, M. DELLA MORTE, S. GIOVA (a cura di): *Fenomeni migratori ed effettività dei diritti*, cit., p. 91; GIOVA, S.: "I minori stranieri non accompagnati dopo la legge n. 47 del 2017", cit., p. 98; SENIGAGLIA, R.: "Considerazioni critico-ricostruttive su alcune implicazioni civilistiche della disciplina sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati", *Jus civile*, 2017, p. 710; TOMAI, G.: "Tutela del minore, Reg. di Dublino III e diritto all'unità familiare", *Minorigiustizia*, 2017, p. 118 s.

differenti articolazioni, a dover dare una risposta efficace rispetto ai diritti e alle istanze del minore<sup>12</sup>.

In quest'ottica, a fronte di uno sviluppo esponenziale del fenomeno migratorio, la verifica di efficienza del sistema di tutela del minore migrante ha fatto registrare risultati sconfortanti. Solo negli ultimi anni si è cercato di costruire un sistema calibrato sul *best interest of the child* e sulla salvaguardia dell'unità familiare, ritenendo indispensabile - ove possibile - ricostruire quel sistema relazionale che si pone a garanzia del corretto sviluppo psicofisico del minore<sup>13</sup>.

Il diritto all'unità familiare - sancito da diversi strumenti di diritto internazionale ed elevato nella legislazione interna a diritto di rango costituzionale - impone, già in occasione del c.d. primo contatto con il minore migrante, la verifica dell'esistenza di soggetti di riferimento adulti sul territorio di rifugio nonché la verifica della relazione di parentela con gli adulti indicati e ciò nell'ottica di mettere a punto un sistema di accoglienza maggiormente conforme al suo interesse. Ben si comprende, pertanto, come il tema dell'accoglienza sia strettamente connesso al tema della tutela del diritto all'unità familiare, sebbene il susseguirsi di interventi normativi non sempre abbia facilitato l'azione degli interpreti e degli operatori<sup>14</sup>.

12 In questa direzione si colloca anche una recente Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa dell'11 dicembre 2019. La Raccomandazione contiene principi fondamentali e linee guida per gli Stati e per i professionisti che operano nel sistema dell'accoglienza al fine di consentire una tutela effettiva dei minori stranieri non accompagnati e ciò al fine di favorire l'integrazione in ambito sociale, scolastico e lavorativo.

13 Sul punto TOMAI, G.: "Tutela del minore, Reg. di Dublino III e diritto all'unità familiare", cit., p. 118 s.

14 Sottolinea puntualmente tale profilo TOMAI, G.: "Tutela del minore", cit., p. 119. Si rileva, in particolare, come fino a qualche anno addietro, nel nostro ordinamento coesistevano molteplici norme, di rango diverso, che attribuivano a soggetti amministrativi e giurisdizionali competenze differenti ma sovente convergenti, in ordine alla tutela del minore straniero non accompagnato nonché alle attività preordinate e funzionali alla salvaguardia del diritto all'unità familiare. Con precipuo riferimento all'unità familiare, è da sottolineare che il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, convertito con modifiche in l. 5 maggio 2023, n. 5", (c.d. Decreto Cutro) ha abrogato il co. I.1 dell'art. 19 del T.U. sull'immigrazione, nella parte in cui sanciva il divieto di respingimento o espulsione di un soggetto in caso di "fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare". L'art. 7, co. 2, del d.l. n. 20/2023 dispone che per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto, nonché nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura, continua ad applicarsi la disciplina previgente. La Corte di Cassazione, con le ordinanze 28161 e 28162 del 6 ottobre 2023 (in [www.altalex.it](http://www.altalex.it)), seppur nell'ambito di questioni sottoposte alla disciplina previgente, ha chiarito, in relazione all'abrogazione della norma in commento, che "in ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U., 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria".

Il vero momento di svolta nella regolamentazione di questa delicata materia è ascrivibile al d.lgs. n. 142/2015<sup>15</sup> e, soprattutto, alla legge n. 47/2017<sup>16</sup> (c.d. legge Zampa). Il provvedimento da ultimo richiamato - marcando una chiara evoluzione rispetto al passato - affronta tutte le questioni che si pongono in relazione all'ingresso nel territorio italiano dei minori stranieri non accompagnati<sup>17</sup>. Al riguardo, non è dato dubitare che l'attenzione dedicata alle complesse procedure

- 
- 15 D. lgs. n. 142 del 18 agosto 2015 "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale".
- 16 Legge n. 47 del 21 aprile 2017, n. 47 "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati". La c.d. legge Zampa - apprezzabile tentativo di dare una regolamentazione organica alla materia - si incentra sul divieto espresso di respingimento del minore straniero non accompagnato. Il provvedimento, anche in ragione delle dimensioni assunte dai fenomeni migratori, si pone l'obiettivo di apprestare strumenti idonei a fronteggiare una molteplicità di problemi complessi che spaziano dall'assistenza del minore al momento dello sbarco alla stabile integrazione nel paese di accoglienza. È opportuno in questa sede segnalare che, trascorsi oltre cinque anni dall'entrata in vigore della Legge Zampa, è stato pubblicato in Gazzetta, il 13 dicembre 2022, il d.P.R. 4 ottobre 2022, n. 191, "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati". In argomento v. MOROZZO DELLA ROCCA, P.: "I diritti di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati durante e dopo la minore età", *Fam. dir.*, 2023, p. 170 ss. ove si illustrano puntualmente le novità riguardo ai titoli di soggiorno rilasciabili ai minori stranieri non accompagnati i quali sono ora suddivisi in permesso per minore età, permesso per motivi familiari e permesso per richiesta di asilo. Il permesso per minore età rappresenta il titolo autorizzatorio di più immediata fruibilità, essendo rilasciabile al minore straniero non accompagnato non appena sia stato "rintracciato nel territorio nazionale" (art. 10, legge n. 47/2017). Tale titolo autorizzatorio, tuttavia, in un secondo momento può essere sostituito in favore di uno degli altri due titoli di soggiorno sopra menzionati. Il rilascio del permesso per minore di età - come stabilito oggi dal d.P.R. n. 191/2022 - può prescindere dall'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente quando il minore straniero non accompagnato non ne disponga. La medesima esenzione documentale vale anche per il minore straniero non accompagnato che richieda il permesso di soggiorno per motivi familiari. Sul quadro normativo in materia di permesso di soggiorno v. CORDIANO, A.: "Minori in condizione di disagio o di particolare vulnerabilità", cit. p. 233 ss.
- 17 La legge n. 47/2017 - come osservato in dottrina - sembra voler "dare effettività al principio espresso dall'art. 2 della nostra Costituzione, che pone la persona e la garanzia delle sue libertà al centro dell'ordinamento giuridico, quale valore massimo da realizzare" (cfr. GIOVA, S.: "I minori stranieri non accompagnati dopo la legge n. 47 del 2017", cit., p. 99). Ciò premesso sarà importante verificare l'impatto che avrà sui minori stranieri non accompagnati la legge 1° dicembre 2018, n. 132 recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica".

di identificazione<sup>18</sup>, alle misure di prima accoglienza<sup>19</sup> e alle misure di seconda accoglienza<sup>20</sup> mettono in luce un approccio volto a promuovere una più efficace e strutturata politica di accoglienza del minore straniero non accompagnato<sup>21</sup>.

Questa strategia, tuttavia, rischia di essere in parte vanificata dalle disposizioni dettate dal recentissimo d.l. n. 133/2023<sup>22</sup>, che presenta non pochi profili problematici. Invero, con riferimento all'accertamento dell'età anagrafica, l'art. 5

18 In caso di mancanza di documenti attestanti l'età dichiarata o di dubbi sulla veridicità degli stessi o delle dichiarazioni rilasciate, in base all'art. 5 della legge n. 47/2017, tutti gli accertamenti - da eseguirsi ad opera di personale specializzato e qualificato - devono essere improntati al consenso informato ed avvenire alla presenza del tutore, anche provvisorio. Inoltre, il provvedimento di attribuzione dell'età deve essere comunicato all'interessato ed all'esercente i poteri tutelari ed è impugnabile con reclamo. Infine, se a seguito degli accertamenti socio-sanitario permangono dubbi, la minore età è presunta, in virtù di un *favor minoris*. In questa direzione si segnala una pronuncia della Cassazione civile ove si precisa che "il margine di errore cristallizzato nell'accertamento sanitario non affrisce soltanto all'indagine medica ma guida, nei suoi esiti, anche l'accertamento demandato al giudice, correlandosi al primo l'affermazione della regola presuntiva per la quale, ove l'applicazione del margine di errore, in combinato con il range di età stimato dai sanitari, non consenta di addivenire con certezza alla determinazione dell'età, si presume nella persona esaminata quella minore" (cfr. Cass. 3 marzo 2020, n. 5936 in [www.ilquotidinaogiuridico.it](http://www.ilquotidinaogiuridico.it)). Sulle peculiari finalità del procedimento di attribuzione dell'età ai minori stranieri non accompagnati si segnala altra sentenza della Cassazione civile ove si afferma che "l'attribuzione dell'età, nelle fattispecie in oggetto, non spiega efficacia solo ai fini dell'accesso al regime speciale di accoglienza previsto per i minori stranieri non accompagnati, ma è destinato a riverberare i suoi effetti anche in altri rami dell'ordinamento giuridico" (cfr. Cass. 9 marzo 2020, n. 6520, in [www.ilquotidinaogiuridico.it](http://www.ilquotidinaogiuridico.it)). Sul tema dell'accertamento dell'età v. le riflessioni di SENIGAGLIA, R.: "Considerazioni critico-ricostruttive su alcune implicazioni civilistiche della disciplina sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati", cit., p. 723 ss., e di MONTARULI, V.: "La tutela dei minori stranieri non accompagnati tra giurisdizione e amministrazione", G. GRASSO, M. BETTI (a cura di): *Il diritto dell'immigrazione*, Scuola Superiore della Magistratura, Roma, 2022, p. 45 ss., ed ivi in particolare p. 54 ss. Si segnala altresì una recente pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sez. I, 21 luglio 2022, Ricorso n. 5797/1 - *Darboe e Camara c. Italia*. Trattasi di sentenza di condanna dell'Italia a risarcire i danni non patrimoniali sofferti da un ragazzo straniero, giunto in Italia ancora minore e non accompagnato, per violazione dell'art. 8 Cedu ("Diritto alla vita privata e familiare"), stante l'assenza di garanzie minime nella procedura di determinazione dell'età; per violazione dell'art. 3 Cedu ("Trattamento inumano e degradante"), essendo il minore stato collocato, per oltre quattro mesi, in un centro di accoglienza per adulti in condizioni inadeguate; e per violazione dell'art. 13 Cedu ("Diritto ad un ricorso effettivo"), in combinato disposto con i richiamati artt. 3 e 8. Sul punto v. CORDIANO, A.: "La condanna della Cedu per la violazione dei diritti dei minori stranieri non accompagnati in tema di accertamento dell'età e di condizioni inumane e degradanti dei centri di accoglienza", *Fam. dir.*, 2023, p. 197 ss.

19 L'art. 4 della legge n. 47/2017 prevede un primo inserimento dei minori in strutture di prima accoglienza a loro specificatamente destinate, dove devono permanere il tempo strettamente necessario, e comunque per non più di trenta giorni, dalla loro identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni. La nuova previsione - apprezzabile sotto il profilo teorico - sconta, tuttavia, l'assenza di un sistema integrato di accoglienza, strutturato ed omogeneo sul territorio, che rende arduo il rispetto dei tempi sopra indicati.

20 Con riferimento alle misure di seconda accoglienza occorre segnalare che l'art. 7 della legge n. 47/2017, muovendo dalla condizione di maggiore vulnerabilità dei soggetti, dà facoltà agli enti locali di "promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari", individuando l'affidamento familiare quale soluzione di accoglienza prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza. In questa direzione GIOVA, S.: "I minori stranieri non accompagnati dopo la legge n. 47 del 2017", cit., p. 107 s. ove si osserva come tale soluzione si inserisce nel vigente quadro normativo in materia di assistenza e protezione del minore.

21 In questa direzione IPPOLITI MARTINI, C.: "La protezione del minore straniero non accompagnato tra accoglienza e misure di integrazione", *Nuove leggi civ. comm.*, 2018, p. 388. Invero, già all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 47/2017 - spesso anche a causa della neutralità finanziaria che premette soltanto interventi a "costo zero" - sono emerse alcune criticità che, in alcuni casi, non hanno consentito di dare risposte efficaci e soprattutto immediate. Peraltro, come segnalato da attenta dottrina (cfr. SENIGAGLIA, R.: "Considerazioni critico-ricostruttive su alcune implicazioni civilistiche della disciplina sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati", cit., p. 710), la nuova disciplina pone al civilista "il problema del coordinamento con i principi e le categorie che sottendono la disciplina generale dei mezzi di protezione del fanciullo che versa in situazione di disagio".

22 D.l. 5 ottobre 2023, n. 133, recante "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno".



del richiamato decreto legge prevede che in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, l'autorità di pubblica sicurezza possa disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età<sup>23</sup>. Si richiamano dunque strumenti - quale ad esempio l'esame radiografico - che ampia letteratura medica ha confermato essere inadeguati, in quanto aumentano il margine di errore della rilevazione dell'età<sup>24</sup>. Dello svolgimento di questi accertamenti deve essere data immediata comunicazione alla procura della Repubblica, che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta o, "nei casi di particolare urgenza", oralmente. Ci si chiede, peraltro, quanto possa essere urgente procedere all'accertamento dell'età al punto da non poter aspettare l'autorizzazione in forma scritta.

Altro punto fortemente critico del d.l. n. 133/2023 è relativo all'accoglienza dei minori. Si prevede, infatti, che in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai comuni e in caso di temporanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee, il prefetto possa disporre la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e strutture per adulti, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni. Una misura, dunque, che va in netta controtendenza rispetto alla necessità di adottare provvedimenti adeguati a evitare la promiscuità di presenza di minori presso strutture dedicate agli adulti.

Nel nuovo sistema di accoglienza assume una peculiare valenza l'istituzione presso ogni Tribunale per i Minorenni<sup>25</sup> di un elenco di tutori volontari al quale

23 In particolare, l'art. 5 del d.l. n. 133/2023 ha modificato il d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, aggiungendo all'art. 19 bis il comma 6 ter, che prevede che "in deroga al comma 6, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito di cui all'articolo 28 bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera, l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, può disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta. Nei casi di particolare urgenza, l'autorizzazione può essere data oralmente e successivamente confermata per iscritto. Il verbale delle attività compiute, contenente anche l'esito delle operazioni e l'indicazione del margine di errore, è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, ed è trasmesso alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nelle quarantotto ore successive. Si applicano i commi 3-ter e 7, per quanto compatibili. Il predetto verbale può essere impugnato davanti al tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni entro 5 giorni dalla notifica, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Quando è proposta istanza di sospensione, il giudice, in composizione monocratica, decide in via d'urgenza entro 5 giorni. Ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione su tale istanza".

24 Sul punto, si rinvia alla "Relazione sul sistema di protezione e di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, elaborata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate" istituita con delibera della Camera dei deputati del 17 novembre 2014, modificata con delibera del 23 marzo 2016. La relazione è consultabile in [www.documenti.camera.it](http://www.documenti.camera.it).

25 È opportuno rilevare che il d.lgs. n. 149/2022 di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata ha previsto l'istituzione

possono iscriversi, previa selezione e formazione, privati cittadini disponibili ad assumere la tutela del minore straniero non accompagnato (art. 11, legge n. 47/2017)<sup>26</sup>. È questo un passaggio saliente attesa la funzione di grande rilievo che assume il tutore volontario (provvisorio o definitivo che sia) in tutte le fasi della presa in carico dei minori stranieri non accompagnati. Ma non solo. Il tutore volontario costituisce una figura di supporto indispensabile in tutte le attività finalizzate a garantire al minore straniero non accompagnato - nel quadro dei procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano - l'effettivo godimento dei diritti fondamentali all'assistenza sanitaria, all'istruzione, all'ascolto e all'assistenza legale<sup>27</sup>.

### III. LA LEGGE N. 47/2017. TRATTI SALIENTI: IL DIVIETO DI RESPINGIMENTO.

La legge n. 47/2017, fin dal primo articolo, garantisce l'equiparazione di trattamento dei minori stranieri non accompagnati con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità<sup>28</sup>. Si afferma, almeno in linea teorica, la tutela globale del minore non

---

del Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie. In particolare, il Tribunale sarà composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali: alla sezione distrettuale andranno attribuiti, tra l'altro, i procedimenti relativi alla materia dei minori stranieri non accompagnati (v. l'art. 50.5 del r.d. n. 12/1941). L'art. 50 del d.lgs. n. 149/2022, rubricato "norma di coordinamento", prevede che "a decorrere dalla data di efficacia delle disposizioni di cui alla sezione VII del capo IV, le parole "tribunale per i minorenni", ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle parole "tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie".

- 26 Si mira ad un progetto di "cittadinanza attiva" a favore dei minori stranieri non accompagnati che tende a coinvolgere l'intera popolazione, favorendo così, su tutto il territorio nazionale, un percorso di integrazione e di accoglienza (sul punto v. MOROZZO DELLA ROCCA, P.: "Tutela e curatela del minore", in A. CORDIANO, R. SENIGAGLIA (a cura di): *Diritto civile minorile*, Esi, Napoli, 2022, p. 263 s.; ALBANO, F.: "La tutela dei minori stranieri", C. DE ROBBIO (a cura di): *Stranieri e diritto*, Pacini, Pisa, 2018, p. 240, ove si sottolinea come attraverso l'art. 11 della legge n. 47/2017 si evita la cattiva prassi di un tutore che ha in carico decine di minori stranieri non accompagnati). V., inoltre, LONG, J.: "La tutela volontaria di minori stranieri non accompagnati: punti di forza e criticità di un nuovo modello", *Minorigiustizia*, 2021, p. 181 ss. Sul tema dei tutori volontari, occorre inoltre segnalare la recente emanazione del d.m. Interno 8 agosto 2022, in tema di "Disciplina delle modalità dei rimborsi e degli interventi in favore dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati". Invero, la complessità della materia - accentuata dalla stratificazione normativa - induce a ritenere che sarebbe stata preferibile la figura dei tutori con preparazione giuridica. In ogni caso, occorre ricordare che la competenza alla nomina del tutore per i minori stranieri non accompagnati ricade, in via esclusiva, sul Tribunale per i Minorenni.
- 27 Il tutore volontario svolge un ruolo fondamentale nel tradurre sul piano concreto l'attenzione per la storia di ciascun minore in tutela, potendo contribuire in modo decisivo a trasformare i bisogni in diritti (per alcuni spunti di riflessione in argomento v. IPPOLITI MARTINI, C.: "La protezione del minore straniero non accompagnato tra accoglienza e misure di integrazione", cit., p. 398 ss.). Ciò premesso, occorre precisare che la figura del tutore volontario del minore straniero non accompagnato non rappresenta una novità assoluta rispetto alle singole realtà locali. Tuttavia, uno degli elementi di criticità che ha caratterizzato la "tutela volontaria" nella maggior parte delle regioni italiane è stata l'assenza di elenchi ufficiali da cui il giudice possa attingere per effettuare la nomina del tutore. Sottolinea tale criticità ALBANO, F.: "Minori stranieri non accompagnati nella prospettiva dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza", cit., p. 63 s.
- 28 I minori stranieri non accompagnati sono stati specificamente inclusi tra le "persone vulnerabili" dall'articolo 3 della direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008 recante "norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". Sulla direttiva in questione si è recentemente espressa la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con decisione del 14 gennaio 2021, C-441/19 - TQ c. *Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid*, statuendo che prima di adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato, lo Stato membro interessato deve effettuare una valutazione approfondita della situazione di tale minore e accertarsi che nello Stato di rimpatrio sia disponibile un'accoglienza adeguata. In particolare, non sono compatibili con il diritto UE né normative nazionali che prevedano un trattamento differenziato minori in base al solo criterio dell'età, né prassi che

accompagnato svincolata dall'appartenenza al territorio, ovvero riconosciuta senza il vincolo della cittadinanza.

Rispetto all'assetto previgente, notevole rilevanza assume l'art. 3 rubricato "divieto di respingimento"<sup>29</sup>. Si colma una lacuna legislativa del T.U. sull'immigrazione (d.lgs. n. 286/1998) e in particolare dell'art. 19, comma 1, il quale, disponendo che non si può né espellere né respingere lo straniero verso uno Stato in cui lo stesso possa essere oggetto di persecuzione, non includeva nel richiamato divieto di respingimento i minori non accompagnati, ora inclusi nel comma 1-bis, novellato dall'art. 3<sup>30</sup>. In particolare, il nuovo comma 1-bis, stabilendo che "in nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati", mette in primo piano la tutela del minore anche a discapito della sicurezza interna, in nome proprio del principio inviolabile della tutela della vita umana<sup>31</sup>. Non a caso il divieto di espulsione che può essere derogato solo per motivi di ordine pubblico

---

consentano di procrastinarne l'allontanamento fino al compimento dei diciotto anni. Sul punto, v. la nota a sentenza di FRATEA, C.: "Rimpatrio del minore straniero non accompagnato: solo una lettura sistematica della Dir. CE 2008/115 assicura il rispetto del principio del superiore interesse del fanciullo", *Fam. dir.*, 2021, p. 569 ss.

- 29 Sull'importanza del divieto di respingimento v. le puntuali osservazioni di CORDIANO, A.: "Prime riflessioni sulle nuove disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", cit., p. 1304, laddove si rileva che l'art. 3 della legge n. 47/2017 amplia ed arricchisce il novero dei diritti fondamentali riconosciuti ai minori stranieri non accompagnati, affiancando al preesistente divieto di espulsione (art. 19, comma 1, T.U. dell'immigrazione) un nuovo divieto di respingimento alla frontiera. Sul punto v. anche In questa direzione v. anche IPPOLITI MARTINI, C.: "La protezione del minore straniero non accompagnato tra accoglienza e misure di integrazione", cit., p. 388 ove si sottolinea che la legge n. 47/2017 consacra in termini assoluti il principio di "non-refoulement" sancendo il divieto assoluto di respingimento alla frontiera; Di RUZZA, C.: "I minori stranieri non accompagnati", cit. p. 91 s.
- 30 Preme rilevare che l'art. 19 del T.U. dell'immigrazione in commento è stato ulteriormente arricchito dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), d.l. n. 130/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020. In particolare, il co. 1.1. dell'art. 19 prevede che "Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine". Per una disamina approfondita dell'art. 19 T.U. immigrazione, v. le riflessioni di FAVILLI, C.: "L'attuazione del principio di non respingimento nell'ordinamento italiano", in G. GRASSO, M. BETTI (a cura di): *Il diritto dell'immigrazione*, Scuola Superiore della Magistratura, Roma, 2022, p. 105 ss., nonché BARALDI, A.: "Il principio di non respingimento alla luce della riforma introdotta dal d.l. 130 del 2020 e della emergenza pandemica", G. GRASSO, M. BETTI (a cura di): *Il diritto dell'immigrazione*, Scuola Superiore della Magistratura, Roma, 2022, p. 121 ss. Sul d.l. n. 130/2020 cfr. inoltre CONTINI, M.C.: "Le novità del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare", *Foro italiano*, 2020, nonché DE CHIARA, C.: "Il diritto di asilo e il d.l. 130/2020: progressi e occasioni mancate", [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), 2020.
- 31 Si afferma, a chiare lettere, la prevalenza della tutela del minore sull'interesse generale alla sicurezza alla frontiera. Peraltro, come già previsto dall'art. 37-bis della legge n. 184/1983, questi fanciulli, qualora il giudice minorile ne ravvisi i presupposti, possono essere destinatari di un provvedimento di affidamento o di adozione. Su tali profili SENIGAGLIA, R.: "Considerazioni critico-ricostruttive su alcune implicazioni civilistiche della disciplina sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati", cit., p. 712.

è, a sua volta, adottabile a condizione che tale provvedimento non comporti “un rischio di danni gravi per il minore”<sup>32</sup>.

Nella logica dell'accoglienza al minore devono essere garantiti tutti i mezzi di protezione gradualmente disposti dalla legge dello Stato italiano nel pieno rispetto della tutela del superiore interesse del minore<sup>33</sup>. In questa prospettiva, la gradualità delle tutele dei minori a rischio è “arbitrata” dal diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia o, se questo non è oggettivamente possibile, di un'altra famiglia che gli dovrà essere procurata<sup>34</sup>. È questo un diritto che, proprio in ragione del suo ruolo ordinante, assurge a principio, all'insegna del quale, deve individuarsi non solo lo strumento di tutela, ma anche - come giustamente sottolineato da attenta dottrina - la definizione del contenuto<sup>35</sup>.

### 1. L'ascolto del minore e la figura del mediatore culturale.

Atteso che ogni forma di protezione finisce con l'incidere sulle relazioni primarie del minore, occorre valutare realisticamente tali legami: solo così si potrà individuare la soluzione più idonea a realizzare l'interesse fondamentale del minore sotteso al diritto di vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia.

Tuttavia, deve prendersi atto che i flussi migratori - oggi più che in passato - appaiono molto diversificati: sui barconi della speranza si registra la presenza non solo di grandi minori ma anche di bambini molto piccoli, abbandonati volontariamente dai genitori nella speranza che qualcuno possa garantire loro una vita migliore<sup>36</sup>. Sono queste le ipotesi - non fosse altro per la difficoltà (*rectius* impossibilità) di

32 Sulle ragioni di sicurezza interna non possono influire i principi vigenti in tema di superiore interesse del minore. Il minore potrà essere espulso solo in casi eccezionali: ad esempio, per motivi di terrorismo internazionale. In questo contesto, la richiesta (eccezionale) di espulsione dovrà essere fatta dalla Questura e rivolta al competente tribunale minorile, come disposto dal comma 4, dell'art. 31 T.U. dell'immigrazione, oggi integrato dalla precisazione secondo la quale il provvedimento di espulsione non deve comportare “un rischio di danni gravi per il minore” e l'obbligo per il Tribunale di decidere con tempestività e comunque non oltre trenta giorni. Su tali profili DEL GUERCIO, A.: “I minori non accompagnati nel diritto europeo tra obblighi di protezione e diritti negati”, *Minorigiustizia*, 2017, p. 138 ss.

33 Muovendo dal presupposto che occorre agire nel superiore interesse del minore, risulta fondamentale ridurre, per quanto possibile, il numero dei ricoveri dei minori stranieri non accompagnati nelle strutture di accoglienza, favorendo - nell'ottica di un autentico progetto di integrazione - gli affidamenti familiari. In questa direzione v. DI RUZZA, C.: “I minori stranieri non accompagnati”, cit. p. 92 s. ove si sottolinea come l'accoglienza del minore in strutture deve essere intesa come “il primo passo verso un processo di integrazione, sociale e lavorativa, che deve portare - o, quantomeno, tendere - all'autonomia del minore”. L'accoglienza, in buona sostanza, rappresenta la fase iniziale di un percorso finalizzato all'effettiva integrazione.

34 L'accompagnamento del minore straniero non accompagnato nel percorso di integrazione può essere garantito attraverso l'inserimento in una famiglia di affidatari.

35 Cfr. SENIGAGLIA, R.: “Considerazioni critico-ricostruttive su alcune implicazioni civilistiche della disciplina sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati”, cit., p. 713, ove si sottolinea l'esigenza di garantire una tutela quanto più possibile “aderente possibile alla singolare dimensione antropologica e relazionale dell'interessato”.

36 In questa prospettiva v. SENIGAGLIA, R.: “Considerazioni critico-ricostruttive”, cit., p. 716.

rintracciare i genitori o i parenti - in cui si configura generalmente una situazione di abbandono definitivo, che può condurre ad attivare una procedura di adozione. Rispetto ai grandi minori, viceversa, si configura generalmente una situazione fattuale di abbandono contingente, rispetto alla quale l'autorità giudiziaria minorile dovrà avviare una valutazione di diritto dell'abbandono medesimo<sup>37</sup>.

Con riguardo ai minori a rischio, stranieri e soli, la c.d. legge Zampa - come puntualmente riscontrato in dottrina - mette a punto una procedura volta a scrutare le peculiarità esistenziali di questi fanciulli e ciò al fine di realizzare il loro interesse ad essere destinatari di forme di protezione tempestive<sup>38</sup>. Non è dato dubitare, infatti, che questa situazione di abbandono contingente può portare il minore ad entrare in contatto con ambienti pericolosi, con pesanti ripercussioni sulla formazione e sulla sicurezza del fanciullo.

In questa logica assume prioritaria rilevanza l'art. 5 della legge n. 47/2017 che prevede l'inserimento dell'art. 19-bis nel d.lgs. n. 142/2015: in base al richiamato articolo nel momento in cui il minore straniero non accompagnato entra in contatto o viene segnalato all'autorità deve essere ascoltato<sup>39</sup>. Pertanto, il primo adempimento è il colloquio.

A tal riguardo, occorre evidenziare che il lemma colloquio, in materia minorile evoca la categoria dell'ascolto, il quale, già nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è riconosciuto come diritto fondamentale del minore, confermato poi dalle fonti multilivello. Del resto, lo stesso d.lgs. n. 142/2015, all'art. 18, comma 2, indica l'ascolto del minore come adempimento necessario per valutare il suo interesse, "tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e di sviluppo personale" e il comma 2-ter, introdotto dall'art. 15 della legge n. 47/2017 che conferma il diritto all'ascolto in tutti i procedimenti che riguardano il minore. Il colloquio, pertanto, così come prospettato dall'art. 19-bis, risulta strumento fondamentale per dare voce al minore nel momento in cui entra in contatto con l'autorità pubblica<sup>40</sup>.

Il colloquio deve essere condotto dal personale qualificato della struttura di prima accoglienza ed in particolare da uno psicologo dell'età evolutiva, con

37 In particolare, occorrerà verificare la sussistenza di una rete di "relazioni primarie" nel territorio italiano e ciò al fine di appurare se lo stato di abbandono del minore abbia o meno il carattere della definitività.

38 Al riguardo v. SENIGAGLIA, R.: "Considerazioni critico-ricostruttive", cit., p. 716. Tutti gli adempimenti procedurali messi a punto dalla legge n. 47/2017 per tutelare il soggetto vulnerabile devono avvenire nel lasso di tempo più breve possibile: ogni irragionevole ritardo, infatti, potrebbe determinare un pregiudizio irreparabile per il minore interessato.

39 Sull'ascolto quale strumento di tutela del minore vulnerabile alla luce della legge n. 47/2017 v. GAMBINI, M.: "Il diritto all'ascolto del minore vulnerabile", in L. CORAZZA, M. DELLA MORTE, S. GIOVA (a cura di): *Fenomeni migratori ed effettività dei diritti*, Esi, Napoli, 2018, p. 143 ss.

40 Espletato il colloquio l'autorità pubblica potrà attivarsi in modo maggiormente conforme all'interesse del minore straniero non accompagnato.

il possibile ausilio delle istituzioni locali operanti nel settore minorile e con la partecipazione di un mediatore culturale<sup>41</sup>. Si attiva, pertanto, una procedura che esalta il senso del diritto all'ascolto del minore straniero non accompagnato e ne garantisce l'effettività grazie all'intervento delle professionalità sopra richiamate<sup>42</sup>.

Risulta chiaro il senso dell'adempimento: fare emergere il vissuto, le circostanze del viaggio migratorio, la personalità nonché i bisogni di quel minore e ciò allo scopo di definire il suo interesse e disporre lo strumento di tutela che meglio lo possa realizzare. Si afferma, pertanto, una lettura di carattere esistenziale e relazionale, che penetra - come sottolineato da attenta dottrina - le "radici più profonde della persona, non soltanto di tipo familiare, ma pure socio-culturale"<sup>43</sup>.

In questo percorso valutativo spicca la figura del mediatore culturale. Quest'ultimo - presente in tutte le trame della procedura diretta a proteggere il minore straniero non accompagnato - è preposto a realizzare l'inserimento del minore nella società, operando una sintesi tra il sistema culturale del Paese di provenienza e quello di approdo. Una sintesi che, a ben vedere, costituisce la premessa di senso dell'interesse del minore e dunque la cifra all'insegna della quale definire il contenuto dei suoi diritti fondamentali<sup>44</sup>. Attraverso il mediatore culturale il bambino avrà la possibilità di narrarsi, rendendo davvero possibile la comprensione della sua storia e delle sue aspirazioni, agevolando così l'individuazione della forma di protezione più idonea.

## 2. Le indagini familiari e il diritto all'unità familiare.

Come già evidenziato, nella logica dell'accoglienza tracciata dalla legge n. 47/2017 assume un ruolo centrale il diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. In questa prospettiva assumono un ruolo fondamentale le indagini familiari. Al riguardo, l'art. 6 della Legge Zampa presenta una disciplina assimilabile, per grandi linee, a quella delineata dall'art. 19, comma 7, del d.lgs. n. 142/2015, il quale prevede che, al fine di garantire il diritto all'unità familiare del minore straniero non accompagnato, debbano essere avviate tutte le iniziative necessarie alla ricerca e all'individuazione dei suoi familiari.

41 La rete di competenze professionali chiamate ad intervenire in sede di colloquio evidenzia l'importanza che la legge attribuisce a questo momento.

42 In considerazione della parità di trattamento del minore straniero non accompagnato e del minore cittadino italiano o dell'Unione europea (art. 1, legge n. 47/2017), uno dei primi adempimenti della procedura deve riguardare l'accertamento della capacità di discernimento del bambino.

43 Cfr. SENIGALLIA, R.: "Considerazioni critico-ricostruttive su alcune implicazioni civilistiche della disciplina sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati", cit., p. 720 p. Sul tema dell'ascolto del minore straniero non accompagnato v. anche IPPOLITI MARTINI, C.: "La protezione del minore straniero non accompagnato tra accoglienza e misure di integrazione", cit., p. 401 s.

44 In questa direzione SENIGALLIA, R.: "Considerazioni critico-ricostruttive", cit. p. 720. Spunti di sicuro interesse si rinvengono, altresì, in CORDIANO, A.: "Prime riflessioni sulle nuove disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", cit., p. 1300.

Il richiamato art. 6 attribuisce la competenza sulle indagini familiari nei riguardi del minore straniero non accompagnato richiedente asilo al Ministero dell'interno che, d'intesa con il Ministero della giustizia e con il Ministero degli affari esteri, svolgerà tutti gli accertamenti, avendo sempre riguardo al superiore interesse del minore. Le indagini familiari andranno svolte osservando l'obbligo dell'assoluta riservatezza e tutelando la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti. Gli esiti delle indagini verranno comunicate al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale anche in via provvisoria<sup>45</sup>.

Tra le novità introdotte dall'art. 6 occorre segnalare che la soluzione dell'affidamento del minore straniero non accompagnato ai familiari idonei a prendersi cura di lui deve essere preferita al collocamento in comunità. Il ricovero in una struttura di accoglienza, infatti, deve costituire una soluzione residuale. In tal senso, una significativa conferma si rinviene nel successivo art. 7 della Legge Zampa che - integrando l'art. 2, comma 1, della legge n. 184/1983 - introduce il comma 1-bis in base al quale si prevede che "gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza"<sup>46</sup>. Ad ulteriore riprova di quanto affermato, l'art. 2 è stato recentemente arricchito, con l'introduzione del co. 3 bis, dall'art. 9, co. 1, della legge n. 107/2020, ove si prevede che "I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 devono indicare espressamente le ragioni per le quali non si ritiene possibile la permanenza nel nucleo familiare originario e le ragioni per le quali non sia possibile procedere ad un affidamento ad una famiglia, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 3".

In definitiva, dal combinato disposto delle previsioni appena richiamate emerge chiaramente che il miglior interesse del minore straniero non accompagnato passa attraverso l'inserimento in una comunità familiare<sup>47</sup>. Quest'ultima soluzione - espressamente prevista, come già evidenziato, dall'art. 2, comma 1-bis, legge

---

45 Rimane invariata la competenza della Direzione Generale dell'immigrazione in ordine alle indagini familiari a favore dei minori stranieri non richiedenti asilo, come già previsto dalla lett. f), comma 2, d.p.c.m. 535 del 1999.

46 L'art. 2 della legge n. 184/1983 ha subito ulteriori integrazioni a seguito della recente Riforma del processo civile. Difatti, l'art. 28, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), del d.lgs. n. 149/2022 ha inserito i commi 1.1. e 2 bis, i quali rispettivamente dispongono che "Il minore non può essere affidato a parenti o affini entro il quarto grado di chi ha composto il collegio che ha adottato il provvedimento, del consulente tecnico d'ufficio e di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento" e che "Il minore non può essere inserito presso strutture o comunità pubbliche o private nelle quali rivestono cariche rappresentative, o partecipano alla gestione delle medesime strutture, o prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o fanno parte degli organi di società che le gestiscono, persone che sono parenti o affini entro il quarto grado, convivente, parte dell'unione civile o coniuge di chi ha composto il collegio che ha adottato il provvedimento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento".

47 La comunità familiare deve preferibilmente individuarsi nella cerchia dei suoi parenti eventualmente rintracciati all'esito delle indagini familiari o, in subordine, mediante l'affidamento a persone idonee. Sul punto v. IPPOLITI MARTINI, C.: "La protezione del minore straniero non accompagnato tra accoglienza e misure di integrazione", cit., p. 403 s.

n. 184/1983 - deve essere letta in una prospettiva sistematica che tenga conto dell'intervento legislativo in materia di continuità affettiva dei minori in affidamento familiare. Tale norma, infatti, attribuisce rilievo ai "legami affettivi significativi" ed al "rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria". Detto scopo viene perseguito sia nell'ipotesi in cui all'affidamento segua l'adozione da parte di persone diverse dagli affidatari (art. 4, comma 5-bis, legge n. 184/1983, come introdotto dall'art. 1, legge n. 173/2015), sia qualora l'affidamento temporaneo venga seguito dal reinserimento del minore nella propria famiglia biologica. In entrambi i casi - come peraltro sottolineato in dottrina - assume rilevanza fondamentale l'esigenza di tutelare la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento, ove ciò corrisponda all'interesse del minore<sup>48</sup>.

Il rimpatrio assistito e volontario - così come previsto dall'art. 8 della legge n. 47/2017 - viene adottato quando, sentiti il minore e il tutore e visti gli esiti delle indagini familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo e la relazione dei servizi sociali competenti circa la situazione del minore in Italia, esso corrisponda al suo superiore interesse. Al riguardo, il Tribunale per i Minorenni competente opera una valutazione nella quale - a conferma di quanto evidenziato in precedenza - assumono un peculiare rilievo le risultanze che emergono dall'ascolto del minore e del suo tutore, nonché i risultati delle indagini familiari svolte nel Paese di origine o in un Paese terzo e la relazione dei servizi sociali concernente la situazione del minore in Italia.

#### IV. BREVI RIFLESSIONI CONCLUSIVE: UN BILANCIO IN CHIAROSCURO.

Non è dato dubitare che in materia di tutela del minore straniero sono stati fatti numerosi passi avanti. Il giusnaturalismo dei diritti dei minori - sancito, come già ricordato, da diversi strumenti di diritto internazionale - si è arricchito, sul piano del diritto interno grazie anche alla c.d. Legge Zampa. Il provvedimento, come già evidenziato, affronta in modo organico e strutturato tutte le questioni inerenti all'ingresso nel territorio italiano del minore straniero non accompagnato.

Alcune misure di intervento, tuttavia, appaiono farraginose, rischiando di vanificare quella fondamentale esigenza di tempestività che sta alla base di ogni efficace politica di tutela del minore straniero. Al riguardo, basti pensare alla complessa procedura istituita dalla legge n. 47/2017 per determinare l'età del bambino ed ai tempi necessari per esperirla<sup>49</sup>.

48 A tal riguardo v. IPPOLITI MARTINI, C.: "La protezione del minore straniero non accompagnato", cit., p. 403 ss.

49 Su tale aspetto v. DEL VECCHIO, I.: "L'effettività nella tutela del minore straniero non accompagnato tra interventi strutturali ed emergenziali: la legge Zampa e il caso della relocation", in L. CORAZZA, M. DELLA MORTE, S. GIOVA (a cura di): *Fenomeni migratori ed effettività dei diritti*, Esi, Napoli, 2018, p. 130. L'art. 19 bis del



Gli stessi tempi di ascolto - alla luce dell'evocata parità di trattamento del minore straniero non accompagnato con il minore cittadino italiano o dell'U.E. (art. 1 della legge n. 47/2017) - potrebbero non rivelarsi brevi: il colloquio con il minore (soprattutto se infradodicenne), infatti, impone tempi adeguati già con riferimento all'accertamento della capacità di discernimento.

Il vero *vulnus* della normativa in esame, tuttavia, risiede altrove. Così come già avvenuto in occasione di altri recenti interventi normativi che hanno avuto il merito di spingere il tema della vulnerabilità al centro del diritto che cambia, non come espressione di disuguaglianza, ma come criterio di inclusione sociale per superare le disuguaglianze e, al tempo stesso, per garantire piena dignità alla persona, la legge n. 47/2017 subordina l'attuazione dei diritti riconosciuti al minore alla circostanza che non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica<sup>50</sup>. È come affermare, da una parte, il riconoscimento di inviolabili diritti dell'individuo e, dall'altro indirettamente, il disconoscimento, per ragioni economiche. Peraltro, con non poco rammarico, occorre rilevare che le ricorrenti (e pur comprensibili) esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica finiscono con l'incidere negativamente - anche in questa circostanza - sulla piena realizzazione dei diritti umani e dei diritti fondamentali dei soggetti più deboli, rendendo difficilmente attuabili, rispetto ai minori stranieri non accompagnati, il soddisfacimento e l'effettivo godimento delle libertà proclamate dalla Carta costituzionale<sup>51</sup>.

In questo scenario in chiaroscuro si è innestato il controverso d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 e la legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132 recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione,

---

d.lgs. n. 142/2015, a seguito delle modifiche introdotte ex art. 6 d.l. n. 133/2023 prevede che l'accertamento socio-sanitario dell'età debba essere effettuato dalle *équipe* multidisciplinari e multiprofessionali previste dall'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 9, co. 2, lett. c), del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, da costituirsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 133/2023, nonché che l'accertamento debba concludersi entro sessanta giorni.

50 Il comma 3 dell'art. 21 della legge n. 47/2017 statuisce "dall'attuazione della presente legge, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 16 e all'articolo 17, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Quanto alle risorse per l'accoglienza dei minori non accompagnati, occorre rilevare che l'art. 1, comma 181 e comma 182 della legge n. 190/2014, ha trasferito la gestione del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati - attraverso il quale si provvede alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali - dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Ministero dell'Intero. Può essere qui interessante rilevare che, se negli ultimi anni, per far fronte alle crescenti esigenze di accoglienza dei minori stranieri in relazione agli elevanti numeri di ingressi, la dotazione del Fondo è stata incrementata (v., sul punto, Camera dei deputati, Servizio Studi, XVIII legislatura, consultabile in [www.camera.it](http://www.camera.it)), la legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022) sul capitolo di spesa 2353 "Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati" presenta una dotazione di euro 117.780.580 per l'anno 2023, 155.000.000 per l'anno 2024 e 121.700.000 per l'anno 2025, riducendola, quindi, di 11 milioni di euro nel 2024 e di 44,3 milioni di euro nel 2025 (cfr. il Dossier della XIX legislatura, Legge di Bilancio 2023 - Profili di interesse della Commissione Affari costituzionali A.C. 643-bis, in particolare p. 91).

51 Occorre rilevare che la legge prevede importanti novità sul piano strutturale e operativo di tutti gli organi che entrano in contatto con i minori stranieri non accompagnati incidendo - aspetto tutt'altro che irrilevante - su settori già fortemente carenti dal punto di vista delle risorse umane e finanziarie (cfr. DEL VECCHIO, I.: "L'effettività nella tutela del minore straniero non accompagnato tra interventi strutturali ed emergenziali: la legge Zampa e il caso della relocation", cit., p. 129). Conseguentemente la piena realizzazione del quadro prefigurato dalla legge n. 47/2017 resta rimesso allo sforzo delle singole amministrazioni.

sicurezza pubblica” che ha modificato profondamente il sistema di protezione internazionale, sia sul piano del riconoscimento delle domande che dell'accoglienza. Al riguardo, occorre rilevare che la richiamata normativa, pur non contenendo norme restrittive esplicitamente rivolte ai minori stranieri non accompagnati, in taluni casi, può impattare negativamente sul percorso di integrazione dei minori prossimi al compimento della maggiore età. Non si può sottacere, infatti, che prima dell'entrata in vigore del decreto sicurezza la maggior parte dei minori richiedenti asilo otteneva un permesso di soggiorno per motivi umanitari: pertanto, a seguito dell'abrogazione della c.d. protezione umanitaria, si è reso concreto il rischio per i minori richiedenti asilo di vedersi rigettata la domanda dalla Commissione territoriale. In caso di diniego prima del compimento della maggiore età, il minore potrà ottenere il permesso di soggiorno per minore età e - ove ne ricorrano i requisiti - potrà successivamente convertirlo in permesso per studio, lavoro o attesa occupazione. Viceversa, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale dopo il compimento della maggiore età, appariva concreto il rischio per i neo-maggiorenni di non poter più regolarizzare la loro posizione. Nel tentativo di arginare il problema, il nuovo comma 1 *bis* dell'art. 14, introdotto nel regolamento del T.U. sull'immigrazione dal d.p.r. n. 191/2022, prevede, in caso di diniego della protezione internazionale, che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo - rilasciato al minore straniero non accompagnato che nel frattempo sia divenuto maggiorenne - possa essere convertito in uno dei permessi indicati dall'art. 32 del T.U. sull'immigrazione<sup>52</sup>. Ad ogni modo, risulta molto importante valutare (*rectius* rivalutare) per ciascun minore straniero non accompagnato richiedente asilo se sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale o speciale (molto più restrittivi di quelli richiesti per il riconoscimento della protezione umanitaria, nonostante il recente ampliamento dei presupposti della protezione speciale) ovvero se sussistono i presupposti per la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di studio o lavoro<sup>53</sup>.

52 La novità legislativa appare apprezzabile: si colma un vuoto di tutela che, sino ad oggi, aveva indotto i minori stranieri non accompagnati più vicini alla maggiore età “a non chiedere l'asilo pur in presenza di biografie ipoteticamente eleggibili allo status per timore di ricevere un rifiuto dopo avere ormai compiuto la maggiore età, trovandosi così, senza più rimedio, privi di un titolo di soggiorno” (cfr. MOROZZO DELLA ROCCA, P.: “I diritti di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati durante e dopo la minore età”, cit., p. 172).

53 Nonostante l'incremento delle fattispecie di protezione speciale previsto dal novellato art. 19, del T.U. sull'immigrazione (sul punto, v. *retro* nota 30) permangono alcuni problemi. In particolare, preso atto che i minori stranieri non accompagnati presenti in Italia sono in prevalenza diciassettenni è possibile che molti di essi, al compimento della maggiore età, non abbiano raggiunto un livello di integrazione per beneficiare della protezione speciale. Su tali aspetti v. le riflessioni di FIORE, O., REGGIO, S.: “L'accertamento dei fatti rilevanti nelle richieste di protezione internazionale avanzate da minori”, in G. GRASSO, M. BETTI (a cura di): *Il diritto dell'immigrazione*, Scuola Superiore della Magistratura, Roma, 2022, p. 73 ss., ed ivi in particolare p. 75.

## BIBLIOGRAFIA

ALBANO, F.: "Minori stranieri non accompagnati nella prospettiva dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza", *Minorigiustizia*, 2017, p. 61 ss.

ALBANO, F.: "La tutela dei minori stranieri", C. DE ROBBIO (a cura di): *Stranieri e diritto*, Pacini, Pisa, 2018, p. 240 ss.

BARALDI, A.: "Il principio di non respingimento alla luce della riforma introdotta dal d.l. 130 del 2020 e della emergenza pandemica", G. GRASSO, M. BETTI (a cura di): *Il diritto dell'immigrazione*, Scuola Superiore della Magistratura, Roma, 2022, p. p. 121 ss.

BONIFAZI, C., DEMURTAS, P.: "I minori stranieri non accompagnati: dimensioni e caratteristiche nello scenario europeo e italiano", *Minorigiustizia*, 2017, p. 33 ss.

CARAPEZZA FIGLIA, G.: "Tutela del minore migrante ed ermeneutica del controllo", in L. CORAZZA, M. DELLA MORTE, S. GIOVA (a cura di): *Fenomeni migratori ed effettività dei diritti*, Esi, Napoli, 2018, p. 206 ss.

CONTINI, M.C.: "Le novità del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare", *Foro italiano*, 2020.

CORDIANO, A.: "La condanna della Cedu per la violazione dei diritti dei minori stranieri non accompagnati in tema di accertamento dell'età e di condizioni inumane e degradanti dei centri di accoglienza", *Fam. dir.*, 2023, p. 197 ss.

CORDIANO, A.: "Minori in condizione di disagio o di particolare vulnerabilità", in CORDIANO, A., SENIGAGLIA, R. (a cura di): *Diritto civile minorile*, Esi, Napoli, 2022, p. 229 ss.

CORDIANO, A.: "Prime riflessioni sulle nuove disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, p. 1299 ss.

COTTATELUCCI, C.: "Nuovi cittadini, asilo e minori stranieri soli", *Minorigiustizia*, 2017, p. 13 ss.

DE CHIARA, C.: "Il diritto di asilo e il d.l. 130/2020: progressi e occasioni mancate", [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), 2020.

DEL GUERCIO, A.: "I minori non accompagnati nel diritto europeo tra obblighi di protezione e diritti negati", *Minorigiustizia*, 2017, p. 138 ss.

DEL VECCHIO, I.: "L'effettività nella tutela del minore straniero non accompagnato tra interventi strutturali ed emergenziali: la legge Zampa e il caso della relocation", in L. CORAZZA, M. DELLA MORTE, S. GIOVA (a cura di): *Fenomeni migratori ed effettività dei diritti*, Esi, Napoli, 2018, p. 130 ss.

DI RUZZA, C.: "I minori stranieri non accompagnati", in L. CORAZZA, M. DELLA MORTE, S. GIOVA (a cura di): *Fenomeni migratori ed effettività dei diritti*, Esi, Napoli, 2018, p. 91 ss.

FAVILLI, C.: "L'attuazione del principio di non respingimento nell'ordinamento italiano", in G. GRASSO, M. BETTI (a cura di): *Il diritto dell'immigrazione*, Scuola Superiore della Magistratura, Roma, 2022, p. 105 ss.

IORE, O., REGGIO, S.: "L'accertamento dei fatti rilevanti nelle richieste di protezione internazionale avanzate da minori", in G. GRASSO, M. BETTI (a cura di): *Il diritto dell'immigrazione*, Scuola Superiore della Magistratura, Roma, 2022, p. 73 ss.

FRATEA, C.: "Rimpatrio del minore straniero non accompagnato: solo una lettura sistematica della Dir. CE 2008/115 assicura il rispetto del principio del superiore interesse del fanciullo", *Fam. dir.*, 2021, p. 569 ss.

GAMBINI, M.: "Il diritto all'ascolto del minore vulnerabile", in L. CORAZZA, M. DELLA MORTE, S. GIOVA (a cura di): *Fenomeni migratori ed effettività dei diritti*, Esi, Napoli, 2018, p. 143 ss.

GIOVA, S.: "I minori stranieri non accompagnati dopo la legge n. 47 del 2017", in L. CORAZZA, M. DELLA MORTE, S. GIOVA (a cura di): *Fenomeni migratori ed effettività dei diritti*, Napoli, 2018, p. 97 ss.

IPPOLITI MARTINI, C.: "La protezione del minore straniero non accompagnato tra accoglienza e misure di integrazione", *Nuove leggi civ. comm.*, 2018, p. 388 ss.

LENTI, L.: *Diritto di famiglia e servizi sociali*, Giappichelli, Torino, 2016.

LIPARI, N.: *Il diritto civile tra legge e giudizio*, Giuffrè, Milano, 2017.

LONG, J.: "La tutela volontaria di minori stranieri non accompagnati: punti di forza e criticità di un nuovo modello", *Minorigiustizia*, 2021, p. 181 ss.

MONTARULI, V.: "La tutela dei minori stranieri non accompagnati tra giurisdizione e amministrazione", G. GRASSO, M. BETTI (a cura di): *Il diritto dell'immigrazione*, Scuola Superiore della Magistratura, Roma, 2022, p. 45 ss.

MOROZZO DELLA ROCCA, P.: "I diritti di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati durante e dopo la minore età", *Fam. dir.*, 2023, p. 170 ss.

MOROZZO DELLA ROCCA, P.: "Tutela e curatela del minore", in A. CORDIANO, R. SENIGAGLIA (a cura di): *Diritto civile minorile*, Esi, Napoli, 2022, p. 263 ss.

PASCUCCI, L.: "Diritto all'unità familiare dello straniero", *Fam. dir.*, 2011, p. 827 ss.

PERLINGIERI, P.: "Applicazione e controllo nell'interpretazione giuridica", *Riv. dir. civ.*, 2010, p. 334 ss.

PERLINGIERI, P.: *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Jovene, Napoli, 1972.

RICCA, M.: *Culture interdette. Modernità, migrazioni, diritto interculturale*, Bollati Boringhieri, Torino, 2013.

RICCA, M.: *Polifemo. La cecità dello straniero*, Torri del Vento, Palermo, 2011.

SACCO, R.: *Antropologia giuridica*, Il Mulino, Bologna, 2007.

SENIGAGLIA, R.: "Considerazioni critico-ricostruttive su alcune implicazioni civilistiche della disciplina sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati", *Jus civile*, 2017, p. 710 ss.

TOMAI, G.: "Tutela del minore, Reg. di Dublino III e diritto all'unità familiare", *Minorigiustizia*, 2017, p. 118 ss.

